

Legge regionale 12 dicembre 2006 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione.

Art. 3

(Istituzione e localizzazione dei cimiteri)(1)

- 1.** I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici che da soggetti privati.
- 2.** L'istituzione dei cimiteri è soggetta ad autorizzazione dei Comuni.
- 3.** I cimiteri sono localizzati in zone idonee individuate dai Comuni nell'ambito della pianificazione urbanistica.

Note:

- 1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 1 bis, L. R. 12/2011